

STATUTO dell'associazione denominata:

"AUTOAMATORI CLUB NOVARA"

- Centro Studi e Ricerche Auto e Moto d'Epoca -

DENOMINAZIONE - COSTITUZIONE - DURATA

Art. 1) - E' costituita con sede sociale e legale in Novara l'associazione civile denominata "AUTOAMATORI CLUB NOVARA" - Centro Studi e Ricerche Auto e Moto d'Epoca -

Essa si costituisce come associazione di diritto privato a norma degli artt. 12-14-36-37 e seguenti del codice civile.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Gli associati fondatori potranno promuovere il riconoscimento giuridico dell'associazione a norma dell'articolo 12 C.C.

OGGETTO E SCOPI

Art. 2) - L'associazione si prefigge lo scopo di diffondere una più profonda conoscenza delle auto e moto d'epoca e di interesse storico in genere; si propone altresì lo scopo di raggruppare tutti gli appassionati ed i simpatizzanti di tali veicoli onde aiutarli nello scambio e reperimento degli stessi, sia dei pezzi di ricambio dei medesimi, di documenti e di ogni altra loro pertinenza.

Per fare meglio conoscere i veicoli sopra citati, l'associazione si prefigge lo scopo di organizzare manifestazioni in genere ed autoraduni in particolare.

Art. 3) - L'associazione per il conseguimento dei suoi fini, potrà affiancarsi ad istituzioni similari e/o associarsi con organizzazioni nazionali od internazionali sulla base del proprio atto costitutivo e statuto, previa deliberazione dei propri organi sociali.

Art. 4) - L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'associazione singole persone fisiche e giuridiche, società, gruppi, associazioni, enti e centri che si identificano nei fini citati nel presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età, senza alcun vincolo di cittadinanza e di residenza, dietro presentazione di una domanda in carta semplice con la dichiarazione espressa di attenersi alle norme del presente statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, agli eventuali regolamenti, nonché di impegnarsi per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5) - Il Consiglio Direttivo dell'associazione, potrà inappellabilmente accogliere o respingere le domande di ammissione senza obbligo alcuno di motivazione.

Art. 6) - I soci sono tenuti a:

- partecipare e contribuire per promuovere e rafforzare gli obiettivi della associazione;
- versare la quota di ammissione e le quote annuali nonché le integrazioni di queste ultime che venissero deliberate dal Consiglio Direttivo
- osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 7) – L'impegno di appartenenza all'associazione e alla corresponsione delle relative quote è a tempo indeterminato, non può essere in ogni caso inferiore ad un anno solare

Art .8) - I soci si dividono in tre categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- d) soci onorari;

Sono SOCI FONDATORI quelli che figurano sottoscritti all'atto costitutivo

Sono soci ORDINARI coloro che entrano a fare parte dell'Associazione per accettazione della loro richiesta

Sono SOCI ONORARI le persone o gli enti o le società e le aziende che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo per atti di benemeranza nei confronti dell'Associazione.

I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote annuali e possono anche rivestire cariche sociali e partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee ed alle riunioni degli organi Sociali.

Dovranno votare quando rivestono cariche nel Consiglio Direttivo.

La qualità di socio onorario non è trasferibile.

PATRIMONIO SOCIALE:

Art. 9) - Per la sua attività l'AUTOAMATORI CLUB NOVARA si procurerà i mezzi necessari con le seguenti entrate:

- a) - quote associative e contributi annui dei suoi vari soci
- b) - contributi volontari e somme erogate da enti pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche
- c) - donazioni e lasciti in quanto espressamente accettati
- d) - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Per necessità contingenti l'Associazione potrà chiedere prestiti ed anticipazioni alle aziende di credito all'uopo interessante.

Eventuali prestiti o anticipazioni degli associati saranno sempre infruttiferi di interesse.

Gli avanzi di gestione vengono riportati nell' esercizio successivo o destinati a riserve ed accantonamenti per coprire eventuali saldi negativi successivi.

BILANCIO

Art. 10) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 11) - Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) - l'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria)
- b) - il Consiglio Direttivo
- c) - il Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite, mentre compete il rimborso spese approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per i revisori e per altre cariche e/o attività approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio.

La convocazione delle assemblee si effettua mediante semplice avviso scritto inviato ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 13) - L'assemblea:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina dei consiglieri;
- delibera sulle modifiche del presente statuto e dello eventuale regolamento, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) – L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti - se istituito - entro venti giorni dalla richiesta. I soci potranno farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta conferibile solo ad un altro socio, purché non amministratore: nessun socio potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 15) - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo anche un'ora dopo la prima.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, nonché sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

Art. 16) - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

Art. 17) - L'assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall'assemblea e coadiuvato da un Segretario.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro verbali o a fogli mobili e conservate da parte del Consiglio Direttivo con durata quinquennale. Il verbale sarà disponibile sul sito Internet dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18) - Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a undici membri scelti dall'assemblea tra i soci, i quali durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso che durante tale periodo venissero a mancare dei consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà sostituirli per cooptazione nel caso che il numero dei mancanti non superi il terzo dei membri in carica. In ogni altro caso il Consiglio si intenderà decaduto e verrà convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, nonché i Commissari Tecnici, questi ultimi anche non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più consiglieri.

Art. 19) - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per un'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione ed in particolare:

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

redige il bilancio;

delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

predispone - se del caso - un regolamento interno;

delibera circa la decadenza dei soci;

determina l'entità delle quote di ammissione e della quota annuale, nonché delle eventuali integrazioni di suddetta quota annuale.

Art. 20) - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spetteranno al Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21) - Il Revisore dei Conti si compone di un membro anche non socio, nominato dal Consiglio Direttivo. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore controlla la gestione amministrativa dell'associazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE DELL' ASSOCIATO

Art. 22) - Si perde la qualifica di associato per decesso, per dimissioni o per esclusione pronunciati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo qualora vengono compiuti atti contrari alle finalità dell'Associazione o per gravi ragioni inerenti alla loro condotta

Il Consiglio Direttivo potrà procedere inoltre all'esclusione di quegli associati che non rispettino il presente Statuto e le norme che l'assemblea approverà in seguito, per l'attuazione pratica del medesimo.

L'associato decade altresì automaticamente dalla sua qualità di membro dell'associazione quando non abbia versato la quota annuale, qualunque sia la sua qualifica associativa.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 23) - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto in qualunque momento:

- dal Consiglio Direttivo.
- dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

Nell'approvare lo scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà un liquidatore scelto tra i membri del Consiglio Direttivo in carica o tra i soci con diritto di voto e stabilisce la destinazione del patrimonio ed il compenso del liquidatore medesimo.

DISPOSIZIONE FINALE E GENERALE

Art. 24) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme contenute Titolo II del codice civile.

Novara, 30 marzo 2023